



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura "chiavi in mano, in 2 lotti, di n. 2 TC per i PP.OO. di Canicattì e Licata e di n. 1 Risonanza magnetica per il P.O. di Agrigento, indetta con deliberazione n. 14 del 24.04.2019 (Codice Unico Gara 7435075). CHIARIMENTI N. 3

Si rendono i chiarimenti forniti a seguito di quesiti formulati da alcune ditte:

- 1) Quesito: Con riferimento al chiarimento n.14 relativo al p.to 7.3 del Disciplinare si ritiene necessaria una più precisa e puntuale presa di posizione da parte di codesta Amministrazione, non risultando sufficiente, evidentemente, il mero rinvio al p.to 7.4 del medesimo Disciplinare. La scrivente, in particolare, aveva chiesto se "in caso di ATI verticale" – ossia di raggruppamento in cui la prestazione principale è eseguita esclusivamente dalla mandataria, la quale, sola deve essere qualificata in relazione a detta prestazione – "con mandante che esegue i soli lavori, il requisiti previsti al p.to 7.3 del Disciplinare possano essere posseduti dalla sola mandataria". Codesta Amministrazione ha risposto a detto chiarimento limitandosi a "confermare" "quanto specificato all'art. 7.4 del Disciplinare". Tuttavia, la formulazione di quest'ultima previsione risulta non del tutto idonea a rispondere al quesito posto dalla scrivente. Ivi, infatti, risulta presente una potenziale contraddizione laddove, da un lato si afferma che il requisito ex p.to 7.3 del Disciplinare (si ricorda, relativo solo alle forniture, non anche ai lavori) "deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande (....)" e, dall'altro, si precisa che resta fermo che "nei raggruppamenti temporanei (...) la mandataria dovrà soddisfare, da sola, il requisito" di cui al p.to 7.3 (si ricorda, di nuovo, concernente solo la capacità tecnico-professionale per l'esecuzione della prestazione principale, ossia, appunto, la fornitura). Una interpretazione puramente letterale del combinato disposto dei p.ti 7.3 e 7.4 del Disciplinare apre ad un potenziale assurdo logico-giuridico nell'ipotesi – appunto sottoposta a codesta Amministrazione – di ATI verticale (con mandataria deputata ad eseguire la fornitura e mandante incaricata dei soli lavori). Infatti, delle due l'una: o tutte le imprese raggruppate devono possedere il requisito ex p.to 7.3 (ma in caso di ATI verticale sarebbe un non senso chiedere il requisito inerente le forniture in capo all'operatore incaricato di eseguire i lavori) o il requisito in parola deve essere posseduto solo dalla mandataria (e questa è l'unica soluzione logica, possibile ed ammissibile in caso di ATI verticale dove è solo la mandataria ad eseguire – e quindi a dover essere qualificata a tal fine – la fornitura). Tanto specificato, evidenziata peraltro l'impossibilità/illegittimità di pretendere il possesso del requisito ex p.to 7.3 in capo ad una mandante che esegua solo lavori, si chiede di confermare, quindi che, in caso di ATI verticale il requisito in questione debba essere posseduto e comprovato solo dalla mandataria cui competerà la fornitura (e, da quanto precede, ben si comprende come non possa essere sufficiente, per superare in termini di clare loqui, il mero rinvio a quanto testualmente disposto dai p.ti 7.3 e 7.4 del Disciplinare. Cordiali Saluti;

Risposta: Si chiarisce quanto segue: l'art. 7.3 del Disciplinare di gara richiede quale requisito di capacità tecnica e professionale la presentazione di un "elenco delle principali forniture comprendente almeno una fornitura con installazione della medesima tipologia di attrezzatura radiologica - TC in caso di partecipazione al lotto 1 o RMN in caso di partecipazione al lotto 2 - effettuate negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati". Ogni operatore economico, per essere ammesso, deve possedere il requisito richiesto. Nell'ipotesi che a partecipare sia un RTI, occorre fare riferimento all'art. 7.4 del medesimo Disciplinare di gara, di seguito riportato: "Il requisito relativo alla capacità tecnica di cui al **punto 7.3** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere il requisito in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, nel senso che la mandataria dovrà soddisfare, da sola, il requisito comprendente almeno una fornitura con installazione di attrezzatura radiologica - TC in caso di partecipazione al lotto 1 o RMN in caso di partecipazione al lotto 2". Premesso quanto previsto dai sopra richiamati articoli del Disciplinare di gara, si chiarisce che, in caso di RTI, il requisito di capacità tecnica richiesto - almeno una fornitura con installazione della medesima tipologia di



attrezzatura radiologica - TC in caso di partecipazione al lotto 1 o RMN in caso di partecipazione al lotto 2" – debba essere posseduto dalla mandataria.

- 2) Quesito: Si fa seguito alla risposta fornita da codesta Amministrazione al Quesito n. 1 e n. 2 del 25.09.2019, al fine di chiedere più puntuali delucidazioni in merito alla questione delle quote ATI differenti per lotto, si evidenzia che non è possibile partecipare alla procedura in maniera separata per ogni singolo lotto. Difatti, la piattaforma prevede di caricare un'unica documentazione amministrativa per entrambi i lotti, mentre permettere di rispondere separatamente ad ogni singolo lotto per le offerte tecniche ed economica. Inoltre, si fa presente che registrandoci alla procedura per un solo lotto e completando i 9 step, fino a sottomettere l'offerta, non è possibile presentare una nuova offerta per il secondo lotto, in quanto questo comporterebbe l'annullamento della prima offerta sottomessa. Si chiede pertanto, di specificare come compilare il primo step relativo alla forma di partecipazione, nella sezione "Quote %", nel caso in cui si dovessero inserire quote diverse di partecipazione ATI per i due lotti. Qualora non fosse possibile inserire un ulteriore campo a sistema, si chiede la possibilità di indicare in questo step una media tra le quote dei due lotti e inserire successivamente una dichiarazione indicante le singole quote per lotto.

Risposta: Si conferma la risposta data ai quesiti n. 1 e 2 del 25.09.2019 e si ribadisce che nell'ipotesi di partecipazione al RTI con quote differenti per i due lotti, è necessario rispondere alla gara separatamente per ogni lotto, in modo da creare una domanda di partecipazione per ciascun lotto, con l'onere di dover caricare la documentazione (amministrativa, tecnica, economica) richiesta ai fini della partecipazione ed ammissione 2 volte. Si riporta quanto, in tal senso, previsto dal Disciplinare di gara - art. 7 pag. 11 – qui riportato: "- in caso di RTI e Consorzi composti dalle stesse imprese per ogni Lotto, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato "Forma di partecipazione" il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare; inoltre, ciascuna impresa dovrà produrre tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa ed una domanda di partecipazione;

- nell'ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l'impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al quale intendono partecipare, producendo tanti DGUE e tante domande di partecipazione e specificando per ogni Lotto la forma di partecipazione, la eventuale ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all'interno del RTI/Consorzio".

Per ogni ulteriore dubbio, ogni operatore economico, oltre ad essere tenuto a fare riferimento alla guida "Partecipazione alle gare di altre P.A." reperibile al seguente link [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto\\_guide.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html) sezione imprese, può rivolgersi al Contact Center, con recapito reperibile al seguente link [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto\\_contatti.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_contatti.html)

A seguito della riapertura termini della procedura in oggetto, che ha comportato la pubblicazione del relativo avviso nelle modalità di legge, si comunica che l'importo presunto delle spese di pubblicazione, indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri, è modificato in € 8.188,10 IVA inclusa; resta immutato ogni altra disposizione prevista dal disciplinare e capitolato in relazione al rimborso delle spese di pubblicazione ('art. 5, comma 2, del Decreto Ministero Infrastrutture del 02.12.2016).

Le ditte offerenti sono tenute a comunicare di aver preso visione della presente.

Si evidenzia che la presente viene pubblicata sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), sul sito web [www.aspag.it](http://www.aspag.it), con valore di notifica per tutte le ditte interessate.

Il RUP  
Dr. Giuseppe Santilippo

03-10-2019

Il Direttore Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Loredana Di Salvo